

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/06/1995

CAPO I GENERALITÀ

Art. 1 finalità

- 1. Con il presente Regolamento il Comune di San Ferdinando di Puglia nello esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'uso di impianti sportivi scolastici, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sarà, finalizzato l'uso degli immobili comunali interessati dal presente regolamento.
- 2. Ai sensi del Decreto 31 dicembre 1983 del Ministro dell'interno la concessione per l'uso continuativo ovvero occasionale degli impianti sportivi scolastici comunali è collocata nelle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale.

Art.2 diritto d'informazione

1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia dispone iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all' art.6 della legge 8 giugno 1990 n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art.3 accesso agli atti

- 1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli elenchi di cui all'art.10 può essere richiesto da chiunque.
- 2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II DELL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI COMUNALI

Art.4 attività sportive

- 1. Gli impianti del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e dei portatori di handicap.
- 2. Le istanze presentate per le finalità di cui al presente capo dovranno ottenere la dichiarazione che l'associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 3 maggio 1974 n.195 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

Art. 5 priorità per l'Amministrazione Comunale

1. Gli impianti sportivi scolastici comunali sono prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale per le iniziative e le manifestazioni che organizza direttamente, fermo restando le procedure di competenza del Consiglio d'istituto e del Consiglio di Circolo di cui al successivo art.8.

Art. 6 destinatari

- 1. Possono fruire della concessione in uso continuativo degli impianti sportivi scolastici comunali:
 - ➤ le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni Sportive del C.O.N.I.

- ➤ le Associazione legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- le Associazioni svolgono:
- a. attività agonistica (partecipazione a campionati delle varie Federazioni per tutta l'annata agonistica per tutti gli sport con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione di appartenenza);
- b. C.A.S. gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al punto a);
- 2. Tutte le Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di promozione sportiva, attività motoria di base sono meritevoli di considerazione se tali attività sono gestite da Società che svolgono attività agonistica (con certificazione sempre delle Federazioni di appartenenza con dettaglio dei risultati conseguiti, le gare alle quali ha partecipato).

Art.7 procedura per la concessione continuativa ad associazioni senza fine di lucro

- 1. Le istanze per la concessione in uso degli impianti sportivi scolastici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'uso dell'impianto sportivo scolastico è destinato.
- 2. A pena di diniego le istanze di concessione devono essere redatte secondo il modulo allegato A al presente regolamento e devono ottenere in allegato la documentazione ivi richiesta.
- 3. Le istanze di concessione devono essere presentate improrogabilmente entro il 1° settembre di ogni anno qualora abbiano carattere continuativo. Al riguardo farà fede il timbro datario di ingresso del Comune.
- 4. La concessione continuativa decorre dal primo ottobre di ogni anno e si esaurisce il trenta settembre dell'anno successivo.
- 5. Le istanze di concessione continuativa non possono comunque riferirsi ad un arco di tempo superiore a quello dell'anno scolastico.
- 6. Le istanze devono contenere l'esatta indicazione dell'attività sportiva nonché dei giorni e delle ore nei quali si intende svolgerla ed il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto.
- 7. L'associazione può produrre una sola domanda per più discipline da praticarsi indicando in ordine la preferenza degli impianti. In caso di accoglimento della richiesta il Comune assegnerà all'associazione un solo impianto per ogni disciplina richiesta
- 8. Ad ogni fine ed effetto di cui alla concessione il richiedente dovrà eleggere ed indicare nella domanda il domicilio. Tutte le notifiche effettuate al domicilio convenzionale si intenderanno penalmente valide ad ogni effetto di legge.

Art 8 procedura di competenza del Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Circolo

- 1. Ai sensi dell'art. 96 del D. Legge 16 aprile 1994 n.297, entro il 20 settembre di ogni anno il Consiglio d'istituto della scuola media e il Consiglio di Circolo della scuola elementare "De Amicis" dopo aver valutato nella propria completa autonomia didattica, le imprescindibili ed oggettive esigenze della scuola per quel che concerne l'uso scolastico degli impianti sportivi di proprietà comunale anche in orario extrascolastico, comunicano al Comune per il periodo 1 ottobre 30 settembre i giorni e gli orari in cui è possibile l'uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici senza alcun minimo pregiudizio per l'attività scolastica.
- 2. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto ed il Consiglio di Circolo non provvederanno a deliberare al riguardo il Comune intenderà espresso tacito assenso per l'uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica e informerà il Provveditorato agli Studi per l'esercizio del suo potere di vigilanza nei confronti degli organi collegiali.

Art. 9 responsabile del procedimento comunale

1. Le istanze di cui al presente capo sono assegnate per il procedimento istruttorio al responsabile dell'Ufficio Scuola che provvede ad avviare l'istruttoria secondo le disposizioni di cui al regolamento comunale sul procedimento amministrativo, di cui alla legge 241/90.

Art.10 procedura di competenza comunale

- 1. Il responsabile dell'Ufficio Scuola provvede entro il 15 settembre di ogni anno a rimettere alla Giunta Municipale le istanze istruttorie in un prospetto compilato distintamente per ciascun impianto sportivo scolastico e nel quale sono evidenziate le associazioni richiedenti, le quote previste a carico delle stesse, il tipo di disciplina, i giorni e le ore di utilizzo per ciascuna associazione.
- 2. Il responsabile dell'Ufficio Scuola rimette contestualmente alla Giunta Municipale un secondo prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti e che siano, comunque, in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 3. La Giunta tenuto conto degli obbiettivi del presente Regolamento e delle risultanze dell'istruttoria prende atto del piano e autorizza le concessioni, ivi comprese l'emissione dell'atto concessorio e la riscossione delle quote.
- 4. Il responsabile dell'Ufficio Scuola contestualmente all'espletamento delle procedure di cui ai punti precedenti commi 1 e 2 rimetta alla Giunta una relazione a consuntivo della gestione del piano relativo all'anno concluso, che viene sottoposta a deliberazione della Giunta tenuto conto dei compiti di verifica di gestione assegnati dalla legge.
- 5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Municipale a favore di associazioni che, secondo l'istruttoria, sono risultate prive di requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere una sola volta al responsabile dell'Ufficio Scuola ulteriori approfondimenti e verifiche.
- 6. La Giunta adotta le deliberazioni di presa d'atto di cui ai commi 3 e 4 e la deliberazione a consuntivo di cui al comma 4 del presente articolo perentoriamente entro il 20 settembre di ogni anno
- 7. In caso di inadempienza del responsabile dell'Ufficio Scuola il Sindaco provvede ad emettere autorizzazioni provvisorie in pendenza della definizione delle istruttorie.
- 8. Il Responsabile dell'Ufficio Scuola entro il 30 settembre, comunica a tutte le associazioni che hanno prodotto istanza e ai Presidenti dei Consigli di Istituto e di Circolo la conclusione del procedimento, ai sensi della L. 241/90 indicando a seconda del caso, il diniego motivato dell'istanza ovvero l'accoglimento delle stesse mediante l'emissione del provvedimento di concessione.

Art. 11 casi particolari

- 1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri;
 - a. data di prima affiliazione al CONI o ad Enti di promozione di rilevanza nazionale;
 - b. partecipazioni ad attività sportive ufficiali;
 - c. programma di attività svolte;
 - d. programma di attività da svolgere;
 - e. numero degli atleti tesserati;
 - f. data di presentazione dell'istanza.
- 2. Nel caso in cui al precedente comma è data facoltà al responsabile del procedimento di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario.
- 3. In ogni caso è di riservata facoltà del Comune definire il quadro completo degli orari.

Art. 12 concessione "una tantum"

- 1. Le istanze di concessione "una tantum" per manifestazione di particolare rilievo da parte dei soggetti aventi diritto, di cui all'art.6 del presente regolamento, devono essere prodotte almeno 7 giorni prima della data prevista, indirizzate al Sindaco.
- 2. Il responsabile dell'Ufficio Scuola è autorizzato per le vie brevi ad emettere la concessione "una tantum", previo pagamento del canone previsto.
- 3. Il concessionario è vincolato al rispetto degli oneri di cui al capo III del presente regolamento, per le parti applicabili al caso.

CAPO III DEGLI ONERI DEL CONCESSIONARIO

Art. 13 oneri del concessionario

- 1. L'associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente dei danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con espressa esclusione di qualunque responsabilità del Comune e della Scuola.
- 2. E' fatto obbligo alle associazioni di rilasciare preventivamente specifica dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
- 3. I concessionari sono tenuti ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esecuzione della pratica sportiva.
- 4. E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.
- 5. La concessione degli impianti con le relative attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano rimandando a carico dei concessionari l'accertamento, a effettuarsi di volta in volta prima dell'uso che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi gli atleti, allenatori, dirigenti accompagnatori e il pubblico.
- 6. E' fatto divieto assoluto al concessionario di istallare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto ad altre attività.
- 7. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici è dovuto da parte dei concessionari il pagamento della quota che la Giunta Municipale determinerà con apposito atto.
- 8. Le quote di cui al precedente comma 8 saranno aggiornate di anno in anno dalla Giunta Municipale.
- 9. La validità della concessione è subordinata all'effettiva erogazione delle quote previste da effettuarsi prima del rilascio della concessione e alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria di cui all'allegato B.
- 10. L'associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali e per il personale di vigilanza.
- 11. Fanno carico esclusivamente ai concessionari le comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.
- 12. Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 limiti al concessionario

- 1. Indipendentemente dal rilascio della concessione non è consentito l'ingresso agli impianti agli atleti non accompagnati da un dirigente ovvero allenatore.
- 2. E' tassativo obbligo degli accompagnatori degli atleti di accertare l'identità degli stessi accompagnati, evitando qualsiasi introduzione abusiva.
- 3. Al termine della gara dell'allenamento gli atleti dovranno essere riaccompagnati in modo da evitare uscite isolate o permanere negli impianti sportivi anche come semplici spettatori.
- 4. Senza pregiudizio di quanto disposto nel presente capo gli accompagnatori sono a tutti gli effetti di legge responsabili di ogni e qualsiasi danno sia diretto che indiretto che a qualsiasi titolo gli atleti possono causare a persone e a cose nonché degli infortuni che comunque possono gli atleti occorrere nel periodo della loro permanenza negli impianti, per difetto della dovuta vigilanza sui medesimi e sull'efficienza delle attrezzature ed accessori durante il loro uso.

Art. 15 Vigilanza comunale

- 1. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento al Consiglio d'istituto, al Consiglio di Circolo, al Preside, al Direttore Didattico e al Provveditore, compete al Comune in vigenza della concessione- di vigilare:
 - a. sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
 - b. sul rispetto dei limiti della concessione;
 - c. sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.
- 2. L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti comunali muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati preventivamente e permanentemente dal responsabile dell'attuazione del presente regolamento.
- 3. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implicherà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sui concessionari.

Art. 16 Ritiro forzato della concessione

- 1. La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata da parte del personale del Comune di cui al precedente art. 15.
- 2. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:
 - a. utilizzi gli impianti a scopo di lucro e comunque, per l'uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione:
 - b. non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
 - c. non ottemperi a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento e della dichiarazione liberatoria di cui all'art. 13, comma 10;
 - d. risulti concessionario di altri impianti sportivi scolastici di proprietà pubblica;
 - e. non effettui il versamento di canone d'uso entro i termini temporali previsti all'art.13, comma 10.
- 3. Nei casi indicati del presente articolo non è dovuto al concessionario alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo rimborso spese.

Art. 17 Revoca della concessione per causa di forza maggiore

- 1. Il rapporto di concessione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessorio per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:
 - a. indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

- 2. In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni per il periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.
- 3. Competerà per contro al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.
- 4. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti competerà sempre in qualsiasi momento al Comune la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

CAPO IV NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 18 Norme di prima applicazione

- 1. In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui all'art.7 comma 3 e dell'art.10 sono fissati a far data del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni d'uso attualmente operanti si intendono abrogate.
- 3. Entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Municipale determina i canoni per la concessione in uso degli impianti sportivi.
- 4. I concessionari che hanno in uso precario i servizi sportivi di cui al presente regolamento devono produrre regolare istanza di concessione ed essere sottoposti alle norme del presente regolamento.

Art. 19 disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame di legittimità dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.
- 2. Il Segretario generale dispone a mezzo del responsabile dell'Ufficio Scuola la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla disposizione in vigore e la diffusione ai soggetti direttamente ed indirettamente interessati.

allegato A) fac simile dell'istanza per la concessione in uso di impianti sportivi Comunali ex art.7 comma 2

Al Sindaco

II sottoscritto
Allega alla presente i seguenti documenti: (solo per il primo anno di concessione) certificato di affiliazione alla federazione aderente al CONI copia del bilancio preventivo dell'anno in corso; copia del programma di attività dell'anno in corso; rendiconto della gestione dell'anno precedente; copia dello statuto; copia delle polizze assicurative; numero degli atleti iscritti; scheda relativa agli impianti richiesti con esatta indicazione dei giorni e delle ore nonché della data iniziale e finale; foglio notizie.
 (per gli anni successivi) copia del bilancio preventivo; copia del programma dell'anno in corso; rendiconto della gestione dell'anno precedente da cui si evince in allegato le gare cui ha preso parte; copia delle polizze assicurative; numero degli atleti iscritti; scheda relativa agli impianti richiesti con esatta indicazione dei giorni e delle ore nonché della data iniziale e finale; foglio notizie:
Lì

allegato B)

fac simile della dichiarazione liberatoria ex art. 13 comma 10

Dichiarazione liberatoria

Al Sindaco

Il sottoscritto	nato a			il	residente
a	in via	nella	sua qualità di	presidente e	e/o legale
rappresentante	del		con		sede
in	Via	ove, ai fini de	ella presente ista	anza elegge	il proprio
domicilio in relazione al	ll'istanza prodotta il g	iorno tendente ad	d ottenere la con	ncessione in	uso degli
impianti sportivi a sos	tegno dell'attività che	e la predetta ass	sociazione effett	uerà nel C	omune di
	l'anno	secondo le	forme ed i limiti	di cui alla co	oncessione
numerodel.	rilasciata d	al Comune di S	San Ferdinando	di Puglia	accetta e
sottoscrive le condizioni	qui di seguito elencate				

- 1. L'associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti ai locali scolastici e i relativi impianti e attrezzature nonché, per i danni che per l'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con esclusione di qualunque responsabilità del Comune.
- 2. II concessionario si impegna a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni annessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
- 3. II Concessionario si obbliga ad assicurare i propri atleti contro eventuali incidenti o danni che possono derivare dall'esercizio della pratica sportiva.
- 4. II concessionario si obbliga a far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a vista medica tesa ad accertarne l'idoneità fisico-sanitaria.
- 5. II concessionario si impegna a non utilizzare anche parzialmente e temporaneamente gli impianti annessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.
- 6. II concessionario dà atto al Comune che la concessione degli impianti con le relative attrezzature si intende effettuate nello stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico del concessionario medesimo l'accertamento, a effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, che nessun giudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi gli atleti, allenatori, dirigenti, e il pubblico.
- 7. II concessionario si impegna tassativamente a non installare attrezzature fisse per non pregiudicare l'indisponibilità dell'impianto per altre attività.
- 8. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici il concessionario si impegna al pagamento della quota di.....quale canone per usufruire del servizio pubblico locale a domanda individuale in unica soluzione anticipata per l'anno.
- 9. II concessionario concorda che a validità della concessione è subordinata all'effettiva erogazione delle quote previste da effettuarsi prima del rilascio della concessione e alla sottoscrizione della presente dichiarazione liberatoria.
- 10. L'associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle annesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali e il personale di vigilanza.
- 11. II concessionario si impegna ad effettuare le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richiede, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.

- 12. nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso al pubblico il concessionario si impegna a consentirne l'accesso, sempre sotto la propria responsabilità, in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge.
- 13. Indipendentemente dal rilascio della concessione, il concessionario si impegna a non consentire l'ingresso agli impianti, degli atleti non accompagnati da un dirigente ovvero allenatore.
- 14. II concessionario si impegna ad accertare l'identità degli atleti accompagnati, evitando qualsiasi introduzione abusiva e si impegna al termine della gara dell'allenamento a riaccompagnare gli atleti in modo da evitare uscite isolate o permanere negli impianti sportivi anche come semplici spettatori. Senza pregiudizio di quanto disposto negli articoli precedenti il concessionario dà atto che i suoi accompagnatori sono a tutti gli effetti di legge responsabili di ogni e qualsiasi danno sia diretto che indiretto che a qualsiasi titolo gli atleti possono causare a persone e cose, nonché degli infortuni che comunque possono agli atleti occorrere nel periodo della loro permanenza negli impianti per difetto della vigilanza dei medesimi e sull'efficienza delle attrezzature ed accessori durante il loro uso.
- 15. Senza pregiudizi dei poteri che possono spettare per legge o regolamento al Consiglio d'istituto, al Consiglio di Circolo, al Preside al Direttore Didattico, al Provveditore, il concessionario prende atto che compete al Comune, in vigenza della concessione, di vigilare:
 - a. sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
 - b. sul rispetto dei limiti della concessione;
 - c. Sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.
- 16. II concessionario dà atto che l'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implicherà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sul concessionario.
- 17. II concessionario accetta espressamente che la concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo del Comune di cui ai precedenti punti.
- 18. II concessionario conviene che il Comune proceda alla revoca della concessione qualora il concessionario:
 - a. utilizzi gli impianti a scopo di lucro e. comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - b. non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
 - c. non ottemperi a quanto previsto nella presente dichiarazione liberatoria;
 - d. risulti concessionario di altri impianti sportivi scolastici di proprietà pubblica;
 - e. non effettui il versamento del canone d'uso entro i termini temporali previsti all'art. 13, comma 10 del regolamento.
- 19. II concessionario conviene ed accetta che nei casi indicati al punto 20 non è dovuto al concessionario alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 20. Il concessionario conviene ed accetta che il rapporto di concessione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessorio per il verificarsi anche di uno solo dei pagamenti fatti;
 - a. indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio Comunale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici Comunali.
- 21. II concessionario accetta e conviene che nel caso di anticipata risoluzione per motivi di cui al precedente punto 22 nulla potrà eccepire o pretendere, se non la restituzione dei canoni per il periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.
- 22. Il concessionario conviene ed accetta che competerà per contro al Comune il più ampio diritto per risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qual volta la risoluzione anticipata della concessione dovuta a causa imputabile al concessionario.

23. Indipendentemente da quanto disposto nei punti precedenti il concessionario accetta e conviene che competerà sempre in qualsiasi momento al Comune la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Foglio notizie

Denominazione social	le		
Sede			
Via	(cap)	Comune	
Tel	_data di costituzion	e	
Federazione cui è sta	nta affiliata nei due an	nni precedenti	
e per l'anno in co	rso		
		manifestazioni	
Manifestazioni organ	izzate nell'ultimo bier	nnio:	
Programma di parteci _l	pazione e di manifestaz	zione per il corrente anno	
Impianti in uso			
	1	sto l'ingresso a pagamento, sp	-